

COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

ORIGINALE

Deliberazione **CONSIGLIO COMUNALE** n. 42 del 21/12/2007

OGGETTO

GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO: APPROVAZIONE MODIFICHE STATUTARIE E CONVENZIONE SOCI ASCAA SPA.

L'anno **duemilasette** addì **ventuno** del mese di **Dicembre** alle ore **21:05** nella sala delle adunanze consiliari del comune suddetto, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione Straordinaria in seduta Pubblica di ""1a"" convocazione il **CONSIGLIO COMUNALE**.

Risultano all'appello i Signori:

Nominativo	Carica	Presenza
BUTTARELLI GIOVANNI	Presidente	Presente
GANDOLFI SILVIA	Consigliere	Presente
FADDA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
MORRIS CHARLES IKECHUKWU	Consigliere	Presente
VARATTA ANTONIO	Consigliere	Presente
CORRADI LUCIANO	Consigliere	Presente
TAMANI GIAN PAOLO	Consigliere	Presente
FAELLI GIORGIO	Consigliere	Presente
PERI LUCIA	Consigliere	Presente
CARATTINI VINCENZA	Consigliere	Presente
DELPOGETTO LUCA	Consigliere	Presente
LUCINI ENRICO	Consigliere	Presente
GALVANI ANDREA	Consigliere	Presente
ONGARO LUCIA	Consigliere	Presente
ROSSI ALESSANDRO	Consigliere	Presente
BERNARDI UMBERTO	Consigliere	Presente
GRISENTI MARCO	Consigliere	Assente

Partecipa all'adunanza D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE in qualità di Segretario Comunale.

BUTTARELLI GIOVANNI nella qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta ed invita a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, il cui testo è riportato nei fogli allegati.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

La seduta ha inizio alle ore 21.05 ed è interamente registrata con apposito impianto di registrazione.

Gli interventi vengono integralmente trascritti nel verbale della seduta consiliare.

Sono presenti 16 consiglieri, compreso il Sindaco.

Risulta assente il consigliere Grisenti.

E' presente in aula l'assessore esterno d.ssa La Civita Anna Maria.

E' presente il Presidente del Consorzio Ascaa sig. Bernardini Claudio.

Il Sindaco-Presidente all'inizio della seduta, propone ai consiglieri una modifica dell'odg, e precisamente di anticipare il punto 7 "Gestione servizio idrico integrato - Approvazione modifiche statutarie e convenzioni soci Ascaa spa".

Il Consiglio Comunale si esprime favorevolmente in maniera tacita.

Il Sindaco - Presidente mette in discussione l'argomento all'odg "Gestione servizio idrico integrato - Approvazione modifiche statutarie e convenzioni soci Ascaa spa", ed invita l'Assessore Fadda a relazionare.

Dopo breve introduzione, il Presidente Bernardini del Consorzio Ascaa, illustra più nel dettaglio le variazioni che si vanno ad approvare con l'atto deliberativo in discussione.

Esauriti gli interventi

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il comune di Torrile è socio di ASCAA SpA la quale è una società che opera principalmente nel settore acqua del cosiddetto servizio idrico integrato;
- che detta società gestisce per conto di questo comune il servizio idrico integrato;
- che ASCAA SpA è attualmente altresì titolare di importanti assets relativi al servizio idrico;
- che in conformità alla normativa vigente regolante il settore (art. 113 del D.Lvo. 267/2000, art. 35 L. 448/2001, art. 141 e seg. D.Lvo. 152/2006 e L.R. n. 25/1999) l'assemblea straordinaria dei soci di ASCAA SpA in data 26 ottobre 2007 (preceduta da conformi delibere consiliari da parte degli enti soci, tra cui la n.36 del 25.10.2007 di questa Amministrazione) ha deliberato la scissione proporzionale (ai sensi dell'art. 2506 cod.civ.) del ramo gestionale idrico col duplice intento, da un lato, di incorporare l'attività di gestione dalla proprietà degli assets relativi al servizio idrico e, dall'altro, di realizzare l'aggregazione, attraverso analoga procedura di scissione e conferimento di ramo gestionale idrico d'azienda attuata dal comune di Fidenza nei confronti di San Donnino Multiservizi srl, dei due rami gestionali idrici facenti capo alle società scindende;

CONSIDERATO:

- che al 31.12.2007 sono in scadenza gli affidamenti diretti del SII a suo tempo conferiti "in salvaguardia" dalla competente ATO ai gestori operanti in provincia di Parma ritenuti, ai sensi della normativa di settore, meritevoli di salvaguardia, tra cui ASCAA SpA;
- che ai sensi dell'art. 113 del D.Lvo. 267/2000 comma 5: "L'erogazione del servizio idrico integrato avviene secondo le discipline del settore e nel rispetto della normativa



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:

- a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica;
 - b) a società di capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - c) a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano”;
- che la competente assemblea di ATO di Parma, riunitasi in data 29.11.2007, in vista della predetta scadenza del 31.12.2007 e per quanto attiene la gestione del SII nel territorio dei comuni attualmente gestiti da ASCAA SpA, ha deliberato di affidare ad ASCAA SpA la gestione del servizio idrico nel territorio della maggior parte dei comuni soci della medesima società (ovvero negli 11 comuni attualmente gestiti da Ascaa: Polesine Parmense, Zibello, Roccabianca, Sissa, Colorno, Busseto, Soragna, Trecasali, San Secondo Parmense, Torrile, Fontanellato) a condizione che sussistano i requisiti del cosiddetto controllo analogo ed ha altresì disposto, con riferimento alle avviate operazioni di aggregazione dei rami gestionali idrici di Ascaa spa e San Donnino Multiservizi srl, che *“qualora si dovesse costituire un nuovo soggetto derivante da operazioni di aggregazione di rami gestionali delle suddette aziende ad oggi salvaguardate, l'affidamento di cui sopra si intenderà ad esso attribuito, alla condizione che il nuovo organismo dovrà soddisfare tutte le prescrizioni legittimanti l'affidamento del servizio idrico integrato in house providing”*;
 - che allo stato attuale, in presenza di un quadro normativo relativo ai servizi pubblici, tanto più con particolare riferimento al servizio idrico, del tutto incerto e ancora in divenire, pur ribadendo la validità della scelta aggregativi fatta, risulta opportuno differire, con gli strumenti che verranno ritenuti praticabili, l'operatività di Emilia Ambiente spa e al tempo stesso risulta necessario, per beneficiare dell'affidamento disposto da ATO, assicurare ad Ascaa spa il possesso dei necessari requisiti del cosiddetto controllo analogo cui ATO ha subordinato l'affidamento del servizio;
 - che la giurisprudenza amministrativa non ha ancora assunto una posizione certa e definitiva relativamente all'individuazione di elementi certi ed indiscutibili al fine della sussistenza o meno di tali requisiti, soprattutto in presenza di società la cui compagine azionaria sia costituita da una pluralità di enti territoriali;
 - che l'ATO competente per territorio ha acquisito un parere legale di illustri giuristi i quali hanno ritenuto possibile disciplinare il cosiddetto controllo analogo anche mediante convenzione tra Enti ex art. 15 L. 241/90, definendo i rapporti tra i medesimi enti;
 - che a tal fine è stata elaborato uno schema di convenzione ai sensi dell'art. 15 L. 241/90 per il controllo analogo vincolante gli stessi soci di Ascaa spa ad essa aderenti;
 - che prudentemente si ritiene altresì opportuno agire anche sullo statuto di Ascaa spa apportando al medesimo quelle modifiche ritenute idonee a conformarlo al meglio ai requisiti di cui all'art. 113 comma 5 lettera c) D.Lvo. 267/2000 sulla base del quadro – ancorché, come detto, non ancora definitivo e incerto (ne è prova evidente il recente episodio del Consiglio di Stato, Sez.ne V, 23 ottobre 2007 n. 5587, che ha rimesso all'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato *“l'esatta precisazione delle condizioni*



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

prescritte per la legittimità dell'affidamento in house) – che la giurisprudenza in materia sia comunitaria che nazionale è andata delineando;

ESAMINATI pertanto:

- lo schema di nuovo statuto che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A) nel quale, in particolare agli artt. 1, 4, 5, 10, 18, 31, si ritiene siano garantiti a sufficienza i requisiti prescritti dal soprarichiamato art 113 comma 5 lettera c) D.Lvo. 267/2000;
- lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 15 Legge 241/1990 tra i soci per il controllo analogo, che si allega alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato B) a valere quale strumento di carattere parasociale (vincolante i soci) ed anche sociale in quanto previsto dalle stesse disposizioni del modificato statuto di cui all'Allegato A) predetto;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo. 267/2000 dal responsabile del servizio interessato ;

VISTO il parere favorevole di legittimità espresso dal Segretario Comunale

Con voti 13 favorevoli, 1 contrario (Ongaro), 2 astenuti (Bernardi e Rossi) , espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di approvare per le motivazioni tutte soprarichiamate:

il nuovo Statuto di ASCAA SpA secondo il testo che si allega al presente atto per farne parte integrante ed essenziale (Allegato A);

la convenzione ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/90 recante disposizioni per il controllo analogo da parte dei soci sulla società ASCAA SpA allegato alla presente deliberazione (Allegato B);

di attribuire al Sindaco o suo delegato il potere di approvare nella competente assemblea straordinaria di ASCAA SpA le modifiche statutarie di cui sopra nonché di sottoscrivere la convenzione anzidetta con facoltà di apportare ai documenti allegati ogni altra modifica ritenuta utile ed opportuna per il rispetto dei requisiti prescritti ai fini del cosiddetto controllo analogo e più in generale ai fini dell'affidamento cosiddetto in house providing anche alla luce delle modifiche legislative in fieri;

di convenire, altresì, in considerazione della situazione raffigurata in narrativa, il differimento dell'operatività di Emilia Ambiente SpA alla data ritenuta più congrua, (comunque non oltre quella di approvazione del bilancio di esercizio 2007) in relazione al quadro normativo tuttora in divenire che determina una situazione di obiettiva incertezza, dando mandato ai competenti organi di predisporre le modifiche statutarie per il mantenimento dell'affidamento in house all'esito del suindicato percorso amministrativo, normativo e di definizione degli assetti allorquando si sarà completato il quadro legislativo di riferimento.

Successivamente con separata votazione con 13 voti favorevoli, 2 astenuti (Bernardi e Rossi) , 1

4



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

contrario (Ongaro), espressi per alzata di mano, rende la presente immediatamente eseguibile.

Allegato A)

STATUTO ASCAA SpA

TITOLO I° DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO

Art. 1 - DENOMINAZIONE

1. E' costituita la Società per Azioni a capitale esclusivamente pubblico denominata "ASCAA SpA",.

2. La Società - ai fini degli affidamenti di servizi da parte degli Enti Locali soci, da effettuarsi nel rispetto dei principi di legge – è costituita anche ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c) del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art.150 c.3 del DLgs. 3 aprile 2006, n.152.

3. Ai fini di quanto disposto dalle norme richiamate al precedente c.2 per le società a totale partecipazione pubblica locale, l'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo da parte degli Enti Locali azionisti è realizzata attraverso il presente statuto ed i contratti di servizio che regoleranno i rapporti tra la Società e i suoi azionisti.

Art. 2 - SEDE

1. La Società ha sede in Parma

2. L'organo amministrativo può istituire, modificare o sopprimere filiali, succursali, uffici, agenzie o unità locali, depositi e uffici decentrati.

Art. 3 - DURATA

5



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

1. La durata della Società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Art. 4 – OGGETTO

1. La gestione di servizi ed attività affidati dagli Enti Locali soci alla Società dovrà avvenire nel rispetto di quanto disposto dai principi di legge ed in particolare in presenza dei requisiti indicati dall'art. 113, comma 5, lett. c) del DLgs 267/2000 (TUEL) e dall'art.150 c.3 del DLgs. 3 aprile 2006, n.152.

2. La Società ha per oggetto le attività di seguito elencate, che hanno come destinatari prevalenti i soci ai fini di quanto disposto dalle norme richiamate al precedente comma 1:

- a) gestione servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, così come disciplinato dal DLgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni;
- b) produzione, acquisto, trasporto, condizionamento e distribuzione gas per usi civili e produttivi;
- c) gestione di altri servizi a rete in genere;
- d) svolgimento di ogni attività inerente l'igiene urbana e la gestione dei rifiuti quali spazzamento, raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gestione del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- e) gestione di impianti di trattamento di reflui industriali;
- f) gestione di attività di monitoraggio ambientale e territoriale;
- g) gestione di stabilimenti igienici sia fissi che mobili;
- h) pulizia, disotturazione, svuotamento di condotte fognarie, collettori, fosse imhoff, nonché trasporto su gomma dei prodotti di risulta;



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

- i) manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti, degli impianti e delle attrezzature dei servizi in gestione;
- j) gestione delle attività di bonifica ambientale e territoriale;
- k) gestione integrale del verde pubblico compresi parchi pubblici e giardini nonché interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi;
- l) gestione integrata dei servizi cimiteriali e funerari in genere;
- m) gestione reti e impianti di illuminazione pubblica e telecontrollo;

3. La Società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare, affine o accessoria a quelle sopra indicate, quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione degli impianti necessari all'espletamento dei propri compiti.

4. Nei settori di proprio interesse la Società può promuovere e realizzare modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra indicati; in particolare potrà costituire ed avvalersi di Società strumentali per la gestione operativa di segmenti di attività, ai sensi di legge.

5. Nel rispetto di quanto disposto dall'art. 113, c. 5, lett.c) del DLgs. 267/2000 e dell'art.150 c.3 del DLgs. 3 aprile 2006, n.152. – richiamati al precedente comma 1 - in ordine all'obbligo di svolgimento di attività prevalentemente in favore dei soci, la Società può assumere in appalto o in regime di concessione od altra forma ed eseguire lavori, opere, progettazioni, studi, ricerche, servizi, forniture e prestazioni in genere per conto dello Stato, delle sue amministrazioni, delle Regioni, degli Enti locali, di Enti o amministrazioni pubbliche, di qualsiasi natura, nonché di privati e di terzi in genere.

6. Nel rispetto delle norme richiamate ai precedenti commi 1 e 5, la Società può costituire ed assumere interessenze e partecipazioni in qualsiasi forma e modo in Società, Enti, associazioni, consorzi e Società consortili.

7. Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

industriali, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, il tutto nei limiti della vigente normativa.

8. La Società può svolgere le attività di gestione amministrativa relative ai servizi di cui sopra, ivi incluse le attività di accertamento, liquidazione, riscossione anche coattiva degli importi dovuti in relazione ai servizi erogati.

Art. 5 - AFFIDAMENTI "IN HOUSE".

1. In relazione all'affidamento diretto di servizi "in house" a favore della Società, in presenza delle condizioni previste dalla legislazione vigente, le clausole e le condizioni dei rispettivi contratti di servizio dovranno obbligatoriamente contenere regole che assicurino in concreto all'Ente affidante un controllo ed una forma di interazione sull'attività e sugli organi della Società analogo a quello esercitato sui propri servizi, in modo tale che con la stipula del contratto di affidamento si venga a configurare una relazione speciale di delegazione interorganica tra Ente stesso e Società.

2. Negli specifici atti di affidamento e nei contratti di servizio dovranno pertanto essere previsti strumenti immediati e cogenti che attribuiscono all'Ente affidante una definita e puntuale capacità di controllare le scelte gestionali e l'immediata operatività della Società.

TITOLO II°

CAPITALE SOCIALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI

Art. 6 - CAPITALE SOCIALE

1. Il Capitale sociale è di €. 10.276.000 (Euro diecimilioniduecentosettantaseimila) diviso in n. €. 10.276.000 (diecimilioniduecentosettantaseimila) azioni ordinarie del valore nominale di €. 1 (un Euro) cadauna, aventi tutte parità di diritti.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

2. I conferimenti possono essere effettuati sia in denaro sia in natura.
3. Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi. Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione può richiedere ai soci di effettuare versamenti in conto capitale. Può altresì chiedere finanziamenti, ad altro titolo alle condizioni previste dalla legge.

Art. 7 - GARANZIE DEL SERVIZIO PUBBLICO

1. I rapporti tra "ASCAA SpA" ed i comuni soci sono regolati, per quanto riguarda l'affidamento dei servizi pubblici, da appositi strumenti convenzionali.

Art. 8 - AZIONI

1. Le azioni sono nominative ed indivisibili: ogni azione dà diritto ad 1 voto.
2. La qualità di azionista costituisce di per sé sola adesione all'Atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Art. 9 - DETENZIONE DELLE AZIONI.

1. Possono detenere azioni:
 - a) i Comuni della provincia di Parma che provvedono per il tramite della Società alla gestione di uno o più servizi, o parte di essi, fra quelli indicati all'art. 4;
 - b) altri soggetti pubblici.
2. Le azioni potranno essere liberamente trasferite tra i Comuni della Provincia di Parma soci. Le azioni detenute dai Comuni della Provincia di Parma soci possono constare da una pluralità di certificati e sono liberamente trasferibili ad altri soggetti pubblici. Il domicilio dei soci, per quel che concerne i rapporti tra soci e tra questi e la Società, è quello risultante dal libro dei soci.



Art. 10– TRASFERIMENTO DI AZIONI E PRELAZIONE.

1. Le azioni (e ogni diritto reale sulle stesse) sono trasferibili esclusivamente fra soggetti pubblici: il trasferimento delle azioni e di ogni altro diritto reale su di esse è subordinato al diritto di prelazione da parte degli altri soci.

Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto od in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione sulle emittende azioni in caso di aumento di capitale sociale, dovrà previamente, con raccomandata R.R., da inviare al Presidente dell'Assemblea, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione possa essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
2. Il Presidente dell'Assemblea provvederà a darne comunicazione a tutti i soci entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento.
3. I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono manifestare, a mezzo di raccomandata R.R. indirizzata al Presidente dell'Assemblea, la propria incondizionata volontà ad acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita.
4. Il Presidente dell'Assemblea, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvederà a dare comunicazione all'offerente e a tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.
5. Trascorso il termine di sessanta giorni di cui sopra, il socio potrà alienare le azioni o i diritti su cui non sia stato esercitato il diritto di prelazione, purché la vendita avvenga alle condizioni indicate nell'offerta di prelazione e sia effettuata nei tre mesi successivi.
6. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.



Art. 11 - OBBLIGAZIONI

1 - La Società può emettere obbligazioni al portatore o nominative determinandone le modalità e le condizioni di collocamento sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

TITOLO III ASSEMBLEA

Art. 12 - ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge, e può essere convocata anche fuori della sede sociale, purchè in Italia.
2. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi telefax e la posta elettronica) che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione, nonchè l'elenco delle materie da trattare; nello stesso avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.
2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente

11



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tale caso, però, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 14 - CONVOCAZIONE

1. L'Assemblea si riunisce in sede ordinaria almeno due volte all'anno, una delle quali entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio – salvo il maggior termine di 180 giorni, quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società lo richiedono, ex art.2364 u.c. C.C.- e l'altra entro il mese di ottobre.
2. L'Assemblea si riunisce in sede straordinaria ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritiene opportuno e nei casi previsti dalla legge.
3. L'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria viene altresì convocata quando ne fanno richiesta tanti soci che rappresentino almeno il 10 (dieci) per cento del capitale sociale, i quali, peraltro, devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare, ovvero quando ne facciano richiesta il Collegio Sindacale o suoi componenti nei casi previsti dalla legge.

Art. 15- INTERVENTO E VOTO

1. Possono intervenire all'Assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea con delega scritta ai sensi dell'art. 2372 del codice civile.
3. La rappresentanza non può essere conferita nè agli amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della Società, nè alle Società da essa controllate e agli amministratori, sindaci e dipendenti di queste, nè ad aziende o istituti di credito.
4. Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto.

12



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

5. Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in ordine al diritto di intervento, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe.

Art. 16 - PRESIDENZA E SEGRETERIA

1. La Presidenza dell'Assemblea spetta al Presidente dell'Organo amministrativo; in caso di mancanza o impedimento del Presidente ne fa le veci il VicePresidente dell'Organo Amministrativo. In via subordinata, l'Assemblea designa come Presidente uno qualsiasi degli intervenuti a maggioranza semplice del capitale presente.
2. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento, inclusa la scelta del sistema di votazione, accerta i risultati delle votazioni; di tutto quanto precede viene dato atto nel verbale dell'adunanza.
3. Il Segretario, che può essere scelto tra estranei, è designato dagli intervenuti, su proposta del Presidente. Di ogni Assemblea viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Le copie e gli estratti di questi verbali, certificati conformi dal Presidente del Consiglio o da chi ne fa le veci o dal Segretario, ovvero da un notaio, costituiscono prova legale delle deliberazioni ivi contenute.
4. Nei casi di legge, ovvero quando è ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso Presidente; nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

Art. 17 - COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI

1. Le assemblee ordinaria e straordinaria si costituiscono e deliberano a norma di legge.
2. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, ed in seconda convocazione



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentato dai soci intervenuti. Essa delibera a maggioranza assoluta del capitale rappresentato, tranne che per l'approvazione del piano programma e del piano pluriennale degli investimenti, nonché sulla ripartizione degli utili, sugli indirizzi generali concernenti le politiche tariffarie per cui è prevista l'approvazione da parte del 60% del capitale rappresentato.

3. L'Assemblea straordinaria delibera – sia in prima che in seconda convocazione - con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il 60% del capitale sociale.

Art. 18 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

1. L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste per legge, nonché sulle materie ad essa riservate dal presente statuto.

In particolare:

- a) approva il bilancio d'esercizio e la distribuzione degli utili;
- b) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di Amministrazione, fatte salve le competenze della commissione di controllo;
- c) nomina e revoca gli Amministratori, nomina i Sindaci, il Presidente del Collegio sindacale;
- d) può autorizzare il Consiglio d'Amministrazione ex art. 2381 c.c. a nominare uno o più Amministratori Delegati, definendone i poteri;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- f) autorizza operazioni di acquisto, cessione o dismissione di partecipazioni di Società controllate o collegate;
- g) delibera sulle responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- h) approva gli schemi tipo dei contratti di servizio;
- i) delibera in ordine allo sviluppo di nuove attività e/o di nuovi servizi e/o acquisizioni o dismissioni di attività e servizi già esercitati;



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

- j) approva la cessione, il conferimento e/o scorporo di rami d'azienda;
- k) autorizza la stipula di convenzioni e/o accordi di programma con enti pubblici;

Art. 19 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

1. Ai sensi di quanto dispone l'art. 2365 c.c., l'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

Delibera inoltre sull'emissione delle obbligazioni.

TITOLO IV CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 20 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, compreso il Presidente.
2. Il primo Consiglio di amministrazione è nominato con l'atto costitutivo.
3. La nomina degli Amministratori e del Presidente spetta all'Assemblea.
4. I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi (con scadenza in coincidenza dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio della loro carica) o per il minor periodo che sia fissato nell'atto costitutivo o dall'Assemblea all'atto della nomina e sono rieleggibili a norma dell'art. 2383 c.c.
5. Gli amministratori possono essere anche non soci e debbono essere scelti fra persone che hanno una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso Enti, aziende pubbliche o private.
6. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Sindaco, di consigliere o di Assessore di un comune o con le omologhe cariche di altri enti pubblici territoriali soci, e con le situazioni previste dall'art.2390 c.c.

7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'Assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.
8. Quando per dimissioni o per altre cause viene a mancare la maggioranza degli amministratori, l'intero consiglio si intende decaduto e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.
9. Gli amministratori nominati nel corso del triennio scadono con quelli già in carica all'atto della nomina.

Art. 21 - VICEPRESIDENTE E SEGRETARIO

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
2. Il Consiglio di Amministrazione nomina un suo Segretario anche estraneo al Consiglio; in caso di assenza o di impedimento il Segretario è designato da chi presiede l'adunanza.

Art. 22 - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società e per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano dalla legge e dallo Statuto in modo tassativo riservati all'Assemblea dei soci.
2. Il Consiglio d'Amministrazione, se autorizzato dall'Assemblea, può nominare uno o più



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Amministratori Delegati.

3. Per garantire l'obiettivo di un puntuale e adeguato monitoraggio e controllo da parte dei soci, il Consiglio di Amministrazione trasmetterà ai soci medesimi, in tempo utile e comunque nel rispetto di quanto previsto al successivo art 31, la necessaria documentazione per il parere, il controllo e la verifica previsti dal presente statuto relativamente alla gestione dei servizi.

Art. 23 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove – purchè in Italia - ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale.
2. In caso di assenza ovvero di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente.
3. La convocazione, contenente il luogo, il giorno e l'ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno, viene fatta, salvi i casi di urgenza, almeno tre giorni prima dell'adunanza, tramite lettera, telefax, telegramma o posta elettronica spediti al domicilio degli Amministratori e dei membri del Collegio Sindacale.
4. In caso d'urgenza la convocazione deve essere fatta con gli stessi mezzi almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione.
5. Il Consiglio si ritiene validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i consiglieri ed i sindaci.

Art. 24 - DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Le adunanze del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica.
2. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di

17



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

voti, prevale la deliberazione che ha riportato il voto di colui che presiede l'adunanza.

3. Delle deliberazioni si fa constare mediante processo verbale da trascriversi sul libro delle adunanze firmato dal Presidente e dal segretario.

Art. 25 - COMPENSI E RIMBORSI SPESE

1. I compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione ed al Presidente sono stabiliti dall'Assemblea.
2. La remunerazione degli amministratori investiti di particolari funzioni è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
3. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni d'ufficio.

TITOLO V

PRESIDENTE E DIRETTORE GENERALE

Art. 26 - PRESIDENTE

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Società di fronte a terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale.
1Il Presidente ha la facoltà di promuovere azioni, impugnative ed istanze e di resistere in giudizio avanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione o cassazione nonché di rinunciare agli atti del giudizio, fatte salve le competenze e/o le deleghe attribuite al Direttore Generale o all'Amministratore Delegato.
2. Il Presidente ha facoltà di nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti e di conferire procure speciali per singoli atti anche a persone estranee alla Società.
3. Il Presidente esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente statuto, nonché tutte quelle delegategli dal Consiglio di Amministrazione.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

4. In caso di assenza o impedimento del presidente, il potere di rappresentanza e firma spetta al vicepresidente, e, in mancanza, all'amministratore più anziano di età.

5. Per categorie di atti o per singoli atti od affari, il potere di rappresentanza della Società e la relativa firma possono essere conferite ad altra persona o ad altre persone, con firma disgiunta o congiunta.

Art. 27 - DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione tenuto conto di comprovate attitudini ed esperienze professionali della persona prescelta nella gestione di imprese industriali e di servizi. Il Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina determina la durata dell'incarico.

2. Al direttore viene affidata la conduzione della Società e la rappresentanza legale per gli affari di ordinaria amministrazione che sono individuati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione:

3. In particolare il Direttore Generale:

- a) assiste, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne esegue le deliberazioni;
- b) provvede, nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione, all'assunzione del personale;
- c) coordina l'operato delle strutture e dei dipendenti della Società ed esercita su di essi i poteri disciplinari previsti dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro;
- d) adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali e per il loro organico sviluppo;
- e) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente o dell'Amministratore Delegato;



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

- f) agisce e resiste in giudizio per cause di lavoro e per cause relative a crediti, debiti e danneggiamenti con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti;
 - g) redige relazioni trimestrali sull'andamento economico e finanziario della Società e predispone la proposta di bilancio d'esercizio;
 - h) acquista materie prime e prodotti e vende gli stessi nell'ambito della gestione ordinaria senza limite di valore.
4. Il Direttore Generale può delegare i compiti a lui attribuiti dallo Statuto a dirigenti e dipendenti della Società.

TITOLO VI

I SINDACI

Art. 28 - COLLEGIO SINDACALE

- 1. L'Assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci effettivi, tra cui il Presidente, e due Sindaci supplenti in possesso dei requisiti di legge. Il controllo contabile è esercitato dal Collegio Sindacale.
- 2. I Sindaci durano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.
- 3. L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale entro i limiti previsti dalle tariffe professionali vigenti.

TITOLO VII

BILANCIO SOCIALE E UTILI



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Art. 29 - BILANCIO SOCIALE

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 30 - UTILI

1. L'utile netto di bilancio è ripartito come segue:
 - il 5% (cinque per cento) alla riserva ordinaria fino che la stessa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa;
 - per un minimo del 15% (quindici per cento) a Fondo sviluppo investimenti;
 - il rimanente a disposizione dell'Assemblea per l'assegnazione del dividendo agli azionisti, salvo l'eventuale deliberazione di destinare l'utile, in tutto o in parte, al fondo di riserva ordinario, a fondi di accantonamento speciale ed erogazioni straordinarie .
2. Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione entro il termine che verrà annualmente fissato da quest'ultimo.

TITOLO VIII

CONTROLLO SULLA SOCIETA'
DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI SOCI

Art. 31 – CONTROLLO DEGLI ENTI LOCALI SOCI E DIRITTO DI INFORMATIVA

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 113, c. 5 lett. c) del DLgs. 267/2000 e dall'art.150 c.3 del



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

DLgs. 3 aprile 2006, n.152, gli Enti Locali soci esercitano congiuntamente il controllo sulla Società che in particolare viene espletato oltrechè ai sensi del precedente articolo 18, mediante la riserva di approvazione degli atti e di nomina degli organi della Società e ai sensi del precedente art. 5 anche tramite apposita **commissione di controllo** formata dai legali rappresentanti degli enti soci o loro delegati le cui modalità di funzionamento, unitamente ad altre eventuali pattuizioni tra i soci finalizzate all'esercizio del controllo sulla società e sui servizi ad essa affidati, sono definite mediante apposita convenzione ai sensi art. 15 L. n. 241/1990 .

2. La soprarichiamata commissione di controllo provvederà:

a) ad esprimere parere vincolante (entro il 31 dicembre di ogni anno) in merito al piano annuale delle attività di gestione del servizio idrico integrato per l'anno successivo nel rispetto della pianificazione definita dalla competente Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici.

b) ad effettuare il controllo dello stato d'attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, puntualità, regolarità e redditività della gestione; a tale scopo, il consiglio di amministrazione predispone, entro il 31 di ottobre di ogni anno, una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al primo semestre d'esercizio.

c) alla verifica, da effettuarsi prima dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio d'esercizio, dello stato di attuazione annuale delle attività, anche in relazione a tutti gli aspetti indicati al precedente punto b, esprimendo il relativo parere vincolante; a tal fine il C.d.A trasmetterà alla commissione la necessaria documentazione quindici giorni prima dell'assemblea.

d) all'assenso preventivo circa l'organizzazione del servizio commerciale relativamente all'articolazione sul territorio;

e) alla formulazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione dei servizi.

3. I documenti sottoposti al controllo non possono essere approvati dagli organi della società prima che siano stati autorizzati dalla Commissione anzidetta, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge sulle società per azioni.

4. La Commissione è presieduta da un Presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza, tra i componenti la Commissione.

5. La Commissione si esprime con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto sarà inviato al Consiglio di Amministrazione della Società.



6. Gli Enti Locali soci in ogni momento potranno richiedere informazioni, notizie e documentazione in ordine all'attività svolta dalla Società.

TITOLO IX

SCIoglimento DELLA SOCIETA', CLAUSOLA COMPROMISSORIA E DISPOSIZIONE INTEGRATIVE

Art. 32 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ

1. In caso di scioglimento della Società l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri e fissando le modalità della liquidazione.
2. L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni.

Art. 33 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia tra azionisti, ovvero tra azionisti e Società, in ordine ai rapporti sociali che abbiano per oggetto diritti disponibili a norma di legge (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) è demandata, per la sua risoluzione, ad un Collegio Arbitrale composto di tre membri che giudicherà secondo rito, ai sensi di quanto disposto dal libro quarto, titolo VIII del Codice di procedura civile italiano.
2. Il Collegio Arbitrale è nominato dal Presidente del Tribunale ove la Società ha la sua sede legale.

Art. 34 - FORO COMPETENTE

1. Foro competente per ogni controversia non demandabile agli arbitri è quello di Parma.



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Art. 35 - DISPOSIZIONI INTEGRATIVE

1. Per quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

Allegato B)

GESTIONE DEI SERVIZI IN HOUSE TRAMITE ASCAA SPA

**CONVENZIONE EX ART. 15 L. n. 241/90 PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO
DA PARTE DEI SOCI SULLA SOCIETA' ASCAA SPA**

Tra

IL COMUNE DI BUSSETO qui rappresentato da nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;

COMUNE DI COLORNO qui rappresentato da nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;

COMUNE FIDENZA qui rappresentato da nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;

COMUNE DI FONTANELLATO qui rappresentato da nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;

COMUNE DI FONTEVIVO q qui rappresentato da nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;

COMUNE DI NOCETO qui rappresentato da nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;

COMUNE DI PARMA qui rappresentato da nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;

COMUNE DI MEZZANI qui rappresentato da nato il



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

..... e residente per la carica presso la residenza municipale;
COMUNE DI POLESINE PARMENSE qui rappresentato da nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;
COMUNE DI ROCCABIANCA qui rappresentato da nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;
COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME qui rappresentato da nato
..... il e residente per la carica presso la residenza municipale;
COMUNE DI SAN SECONDO qui rappresentato dal nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;
COMUNE DI SORAGNA qui rappresentato dal nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;
COMUNE DI SORBOLO qui rappresentato dal nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;
COMUNE DI SISSA qui rappresentato dal nato il e
residente per la carica presso la residenza municipale;
COMUNE DI TORRILE qui rappresentato dal nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;
COMUNE DI TRECASALI qui rappresentato dal nato il
..... e residente per la carica presso la residenza municipale;
COMUNE DI ZIBELLO qui rappresentato qui rappresentato da rappresentato dal
..... nato il e residente per la carica presso la
residenza municipale;
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA qui rappresentato da
nato il e residente per la carica presso la residenza
municipale;



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Premesso

- che i suindicati Enti sono tutti soci di ASCAA spa;
- che ASCAA spa è una società a capitale interamente pubblico che opera principalmente nel settore acqua in tutti i settori del cd servizio idrico integrato;
- che ASCAA spa è altresì titolare di importanti assets relativi al servizio idrico;
- che ai sensi dell'Art 113 Dlgs. 267/2000, comma 5: "L'erogazione del servizio idrico integrato avviene secondo le discipline del settore e nel rispetto della normativa dell'Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:
 - a) a società di capitali individuate attraverso l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica;
 - b) a società di capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
 - c) **a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale esercitino un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano".**
- che la competente assemblea di ATO in data 29 novembre 2007 ha deliberato di affidare ai sensi dell'Art. 113, comma 5, lett. c) del vigente TUEL n° 267/2000 ad ASCAA spa la gestione del servizio idrico nel territorio della maggior parte dei Comuni soci di ASCAA spa, a condizione che sussistano i requisiti del cd controllo analogo;
- che la giurisprudenza amministrativa non ha ancora assunto una posizione certa e definitiva relativamente all'individuazione di elementi certi ed indiscutibili al fine della sussistenza o meno di tali requisiti, soprattutto in presenza di società la cui compagine azionaria sia costituita da una pluralità di enti territoriali;
- che l' ATO competente per territorio ha acquisito un parere legale di illustri giuristi i quali hanno ritenuto possibile disciplinare il cd controllo analogo anche mediante convenzione tra Enti ex art. 15 L. n. 241/90, definendo i rapporti tra i medesimi Enti;
- che al fine di beneficiare dell'affidamento deciso da ATO risulta necessario disciplinare al meglio i rapporti al fine di assicurare il rispetto dei requisiti per il controllo analogo;
- che l'art 15 della legge n 241/1990 prevede la possibilità per le pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che contestualmente all'approvazione della presente convenzione le parti hanno in programma di approvare un adeguamento dello statuto di Ascaa Spa in modo che risulti al meglio



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

rispondente ai requisiti richiesti dall'art 113, comma 5, lett. c, D.Lgs. n. 267/2000 e a cui sono correlate le modalità di controllo regolate dalla presente convenzione;

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, di comune accordo

SI CONVIENE E SI STIPULA

- 1) Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione.
- 2) Le parti tutte convengono che, fatti salvi i casi in cui tali interventi siano dovuti sulla base del contratto di servizio e/o di atti di altre Autorità amministrative competenti in materia, ogni decisione che dovesse riguardare il territorio di un Comune socio dovrà essere preventivamente discussa e concordata con il competente organo di tale Comune e non potrà trovare attuazione senza il suo consenso;
- 3) Ai fini di cui sopra il legale rappresentante di ASCAA spa (o suo delegato) ed il Sindaco (o suo delegato) del Comune interessato si obbligano ad incontrarsi almeno 15 giorni prima di assumere la relativa decisione per cercare di pervenire al necessario accordo;
- 4) ciascun Ente socio avrà il diritto di ottenere dall'organo amministrativo di ASCAA spa tutte le informazioni e tutti i documenti che possano interessare il servizio nel territorio di competenza ;
- 5) le parti convengono che l'esercizio del controllo analogo per la gestione del servizio idrico integrato e di altri servizi previsti nello statuto da espletarsi sotto forma di indirizzo (controllo preventivo), monitoraggio (controllo contestuale) e verifica (controllo finale) operi anche tramite **una commissione di controllo** prevista anche in statuto e costituita in base alla presente convenzione avente il compito di :
 - a) Approvare (entro il 31 dicembre di ogni anno) approva gli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale su proposta del Consiglio di amministrazione, fatte salve le competenze della commissione di controllo alla competente Agenzia d'Ambito per i servizi pubblici.
 - b) Esercitare il controllo dello stato d'attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza, economicità, esattezza, regolarità e redditività della gestione; a tale scopo, il consiglio di amministrazione trasmette, entro il 31 di ottobre di ogni anno, una relazione che contenga gli elementi gestionali, economici, patrimoniali e finanziari relativi al primo semestre d'esercizio.
 - c) Verificare, prima dell'Assemblea ordinaria che approva il bilancio d'esercizio, lo stato di attuazione annuale delle attività, anche in relazione a tutti gli aspetti indicati al precedente punto b, esprimendo il relativo parere, a tal fine il C.d.A trasmetterà alla commissione la necessaria documentazione quindici giorni prima dell'assemblea.



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

d) Esprimere assenso preventivo circa l'organizzazione del servizio relativamente all'articolazione sul territorio compresi i punti di "front office";

e) Formulare indirizzi strategici relativi alla gestione dei servizi.

6) I documenti sottoposti al controllo non possono essere approvati dagli organi della società prima che siano stati autorizzati dalla Commissione di controllo, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge sulle società per azioni.

7) La Commissione è composta dai sindaci/Presidenti degli enti soci o loro delegati i quali cesseranno dall'incarico allo scadere del loro mandato elettorale o, per i delegati, del mandato elettorale di chi li ha delegati. L'incarico di componente della commissione non è causa d'incompatibilità alla carica d'amministratore o consigliere comunale/provinciale. La commissione è presieduta da un Presidente nominato nella prima seduta, a maggioranza, tra i componenti la Commissione. La convocazione per la seduta di insediamento sarà effettuata dal Presidente del consiglio di Amministrazione di ASCAA Spa entro 30 giorni dalla data di affidamento in house del servizio da parte della competente ATO. Le convocazioni successive avverranno a cura del Presidente nominato. Il Presidente della commissione decade in caso di cessazione dell'incarico elettivo.

Il Presidente convoca la Commissione:

a) secondo le scadenze previste dallo Statuto e dalla presente convenzione;

b) quando ne sia richiesto da almeno tre rappresentanti di Comuni soci;

c) quando lo ritenga opportuno.

La commissione è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei rappresentanti degli enti soci e delibera a maggioranza dei presenti.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto, dovrà essere inviato al consiglio di amministrazione della società.

Con cadenza semestrale la commissione invia al presidente del consiglio d'amministrazione la relazione sull'attività di gestione del servizio pubblico svolto e sull'andamento della società.

La segreteria della commissione sarà curata da un dipendente della società Ascaa Spa appositamente incaricato ;

8) La Commissione si esprime con il voto favorevole della maggioranza dei propri componenti.

Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto, sarà inviato al Consiglio di Amministrazione della Società.

9). Per ogni controversia comunque connessa alla interpretazione, esecuzione, violazione o



COMUNE DI TORRILE

PROVINCIA DI PARMA

risoluzione del presente accordo sarà competente esclusivamente il foro di Parma.

10) La validità della presente convenzione decorre dalla data di avvio della gestione tramite affidamento *in house* e ha validità sino a che perdura l'affidamento del servizio idrico da parte della competente autorità.

11) Il presente atto non è soggetto a registrazione se non in caso d'uso.

FIRMATO

I SINDACI, o loro delegati, dei Comuni di :

BUSSETO (Data) (firma)
COLORNO (Data) (firma)
FIDENZA (Data) (firma)
FONTANELLATO (Data) (firma)
FORTEVIVO (Data) (firma)
NOCETO (Data) (firma)
PARMA (Data) (firma)
MEZZANI (Data) (firma)
POLESINE PARMENSE (Data) (firma)
ROCCABIANCA (Data) (firma)
SALSOMAGGIORE TERME (Data) (firma)
SAN SECONDO (Data) (firma)
SORAGNA (Data) (firma)



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

SORBOLO
(Data) (firma)

SISSA
(Data) (firma)

TORRILE
(Data) (firma)

TRE CASALI
(Data) (firma)

ZIBELLO
(Data) (firma)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA o suo delegato
(Data) (firma)



COMUNE DI TORRILE
PROVINCIA DI PARMA

Il presente verbale viene sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
BUTTARELLI GIOVANNI

IL Segretario COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs 18.08.2000, n° 267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 08/01/2008 fino al 23/01/2008.

Addì 08/01/2008

IL SEGRETARIO GENERALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs 18.08.2002, n° 267)

Si certifica che la presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni dal 08/01/2008, E' DIVENUTA ESECUTIVA il 18/01/2008 ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.20002 n. 267.

Lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE